



Ordini delle Professioni Infermieristiche di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa

Data: 3 agosto 2020

Prot. 2104 / 2020-Opi MS

Presidente Regione Toscana
Enrico Rossi
Assessore al Diritto alla salute
Stefania Saccardi
Direttore Diritti di Cittadinanza e coesione sociale RT
Carlo Rinaldo Tomassini
D.G. Azienda USL Toscana Nord Ovest
Maria Letizia Casani
Dirigente Dipartimento Professioni Infermieristiche TNO
Mirco Gregorini

e, p.c.

Direttori Centrali 118 TNO
Direttore Dipartimento Emergenza Azienda TNO
Infermieri 118 Azienda TNO
Organizzazioni Sindacali
Opi della Toscana
FNOPI

Oggetto: *Infermiere alla guida di mezzi di soccorso*

Gentilissimi,

apprendiamo con preoccupazione della pesante condanna penale in primo grado, conseguente ad un sinistro stradale durante la guida di un'automobile in emergenza, comminata ad una collega infermiera del Servizio emergenza territoriale dell'Azienda Toscana Nord Ovest - Regione Toscana.



Questo evento porta nuovamente all'attenzione di tutti quanto già esposto – ormai nel luglio del 2017 – quando la Presidente IPASVI (divenuta FNOPI, Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche – Ente sussidiario dello Stato) segnalava all'Assessorato alla Salute della Regione Toscana prot. 5250/III.01 l'incompatibilità tra la funzione assistenziale degli infermieri e la funzione di autista di mezzi di soccorso.

Si segnalava come, in primo luogo, l'adibire gli infermieri ad attività non confacenti con la propria formazione e destinazione specialistica determini lo svilimento della categoria che vede aggredita la propria professionalità, giacché il ruolo dell'infermiere nei processi assistenziali risulta ben specificato nel panorama normativo vigente (profilo professionale, codice deontologico, formazione universitaria).

Invero, con l'introduzione del reato di omicidio stradale, ai sensi dell'art. 589 bis Codice Penale, si passa da una circostanza aggravante ad una fattispecie autonoma di reato che riguarda non soltanto il mancato rispetto delle regole afferenti alla circolazione stradale ma anche l'inosservanza di quelle regole di generica prudenza, perizia, diligenza.

Ad oggi, vista la sentenza in primo grado e la mancata previsione di norme e tutele scriminanti in favore dei conduttori di veicoli adibiti ad operazioni di emergenza (p.es.: sospensione della patente di guida, copertura assicurativa, difesa legale con patrocinio gratuito, pagamento delle spese processuali ed eventuali sanzioni), continuiamo a non ritenere possibile adibire infermieri alla guida di automediche e ambulanze del servizio 118, poiché mansione specifica non prevista dalle competenze funzionali della categoria.

A tutela della sicurezza di tutti i cittadini e dei nostri professionisti riteniamo che i mezzi di soccorso debbano essere condotti da un dipendente dell'istituzione pubblica, con requisiti psico-fisici e formativi verificati e certificati.

Si richiama l'attenzione, infine, sulla responsabilità organizzativa-gerarchica aziendale nel prevedere competenze e funzioni non previste per la professione infermieristica (oltre alla guida dei mezzi di soccorso, l'attribuzione all'infermiere in qualità di consegnatario della "personale responsabilità" della perfetta conservazione degli automezzi con compiti quotidiani del tipo "revisione, verifica e manutenzione" – art. 16 del Regolamento per l'organizzazione e la gestione del parco auto aziendale - Segnalazione Opi prot. 3052/2018).

Nel contempo, per l'autorità che ci viene concessa dalla Legge, Vi notificiamo fin da ora che, rispetto alle situazioni sopra descritte, ci riserviamo di agire a tutela dei nostri iscritti percorrendo strade istituzionali e legali qualora non si applichi l'interruzione dell'illegittima condotta posta in essere.

A disposizione per ogni confronto.

*Ordini delle Professioni Infermieristiche
Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa*